

REGOLAMENTO (CEE) N. 2825/89 DELLA COMMISSIONE**del 20 settembre 1989****recante decisione di non dare seguito alla ventunesima gara parziale di zucchero bianco effettuata nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CEE) n. 999/89**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera b),considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 999/89 della Commissione, del 17 aprile 1989, relativo ad una gara permanente principale per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero; che in base alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 999/89 può essere deciso di non dare seguito ad una determinata gara parziale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Viene deciso di non dare seguito alla ventunesima gara parziale per lo zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 999/89 il cui termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 20 settembre 1989.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 settembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1989, pag. 6.